

INFORMATIVA INERENTE PRESENTAZIONE COMUNICAZIONI AL S.U.A.P. PER NUOVE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Modifiche alla SCIA - Art. 19 della L. 241/90:

Con la Legge 7 agosto 2015, n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" pubblicata sulla G.U. n. 187 del 13 agosto 2015 ed entrata in vigore il 28 agosto 2015, è stata in più punti modificata la L. 241/90. Fra le varie modifiche, vi è quella riguardante la disciplina della S.C.I.A. - Segnalazione Certificata Inizio Attività, di cui all'art. 19 della suddetta Legge 241/90. In particolare, il comma 3 è stato modificato con il nuovo testo che segue:

"3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Mentre, il successivo comma 4 novellato dispone: "

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies".

Rispetto alla precedente versione normativa, l'attività intrapresa con l'efficacia immediata della SCIA deve essere sospesa fin tanto che la stessa non viene confermata sulla base della richiesta formale pervenuta alla ditta segnalante alla quale viene comunque sempre assegnato un termine non inferiore a trenta giorni.

Al fine, pertanto, di non incorrere in doverose sospensioni più o meno lunghe dell'attività intrapresa, dopo la comunicazione di apertura avvenuta tramite SCIA, si consiglia vivamente di far sì che le SCIA presentate e riguardanti qualsivoglia tipologia di attività produttive, siano complete di ogni elemento e presupposto necessario.

Si ricorda altresì che in difetto di adozione delle misure volte alla conformazione della SCIA, decorso infruttuosamente il termine concesso, l'attività si intende vietata, come espressamente previsto sempre dal comma 3 dell'art. 19 della L. 241/90.